

All/A

CONTRATTO DI COMODATO

REGIONE LOMBARDIA

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

L'anno il giorno del mese di presso
gli uffici della Giunta Regionale della Lombardia - Via Fabio Filzi n. 22 - Milano

TRA

la Giunta Regionale della Lombardia, Codice Fiscale: 80050050154, rappresentata dal Dirigente della Struttura Demanio e Patrimonio dell'Unità Organizzativa Patrimonio e Servizi, _____, residente per la sua funzione presso la sede della Regione in Via Fabio Filzi n. 22- Milano

E

L'Agenzia Interregionale per il fiume Po - A.I.P.O., Codice Fiscale: _____, rappresentata dal dirigente residente per la sua funzione presso la sede di via _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO

La Giunta Regionale della Lombardia, come sopra rappresentata, in seguito definita "comodante", concede in comodato d'uso gratuito all'Agenzia Interregionale per il fiume Po -A.I.P.O., come sopra rappresentata, in seguito chiamata "comodatario", che accetta, un postazione di lavoro ad uso ufficio situata in un locale di proprietà regionale al 1° piano dell'immobile di via XX Settembre 18/a Bergamo, meglio rappresentata nella planimetria allegata al presente atto.

Il rapporto di comodato che viene così ad instaurarsi è disciplinato dalle norme di cui agli artt. 1803-1812 C.C. in quanto applicabili e dalle specifiche ulteriori clausole che le parti col presente atto liberamente convengono e accettano senza alcuna

riserva.

Il Comodante si riserva la facoltà di concedere al Comodatario, previa intesa con lo stesso, altra idonea area diversa da quella attualmente concessa in uso.

Art. 2 – DURATA

L'immobile è concesso in uso nello stato in cui si trova, ovvero fornito di una postazione di lavoro composta da una scrivania con allungo, un armadio, un appendiabiti, un cestino portacarte e due poltrone, per la gestione delle attività proprie di A.I.P.O. nelle province di Bergamo e Como.

La Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di ~~tre~~^{sei} mesi. RR

Art. 3 – SOPRALLUOGHI

È consentito ai funzionari regionali effettuare sopralluoghi presso l'area concessa in uso, per verificarne l'utilizzo e la corretta gestione della manutenzione ordinaria. Il comodante, in caso di inadempimento, potrà richiedere la restituzione dell'immobile.

Art. 4 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il comodatario si impegna a custodire e conservare con cura l'area specificata all'articolo 1) del presente contratto e a non cederla a terzi.

Il comodatario si impegna altresì ad utilizzare il bene oggetto del comodato secondo l'uso cui è destinato, con diligenza e con proprio personale.

Il comodatario è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi, anche ordinari, necessari al fine di utilizzare il bene oggetto del comodato e mantenerlo nello stato cui viene consegnato.

Il comodatario è tenuto al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di salubrità dei luoghi di lavoro

In particolare, il comodatario è responsabile, nell'uso degli spazi assegnati e nello

svolgimento delle attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco (depositi cartacei ed autorimessa), al rispetto delle norme di prevenzione incendi, dei limiti e delle indicazioni contenute nei progetti antincendio approvati.

Il comodatario è tenuto ad informare e a far rispettare al proprio personale le norme di sicurezza, le regole di accesso e permanenza, e le procedure di emergenza dell'edificio, a non impedire, manomettere né ostacolare in alcun modo la corretta efficienza delle vie di fuga, dei presidi e dispositivi di sicurezza ed antincendio e delle uscite di emergenza.

Il comodatario si impegna a segnalare le situazioni di pericolo o le anomalie che venissero a determinarsi, ferma restando l'assunzione espressa dell'obbligo di adoperarsi nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni.

Art. 5 - RESPONSABILITÀ – Al momento della consegna dell'immobile il comodatario assume la responsabilità di custode del bene e si impegna a restituire lo stesso, alla scadenza del contratto, in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Il comodatario, custode dell'area concessa in uso, è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni diretti o indiretti che potranno verificarsi per fatto proprio, o a seguito di eventi fortuiti o fatti dolosi o colposi di terzi.

Il locale in comodato è assicurato per "incendio ed eventi equiparati del patrimonio" dalla Regione Lombardia.

Il comodatario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva il comodante da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, comunque connessa all'attività esercitata nell'immobile di cui trattasi, alla quale, ovviamente, la Regione è e rimane assolutamente estranea.

Art. 6 – ONERI

Il comodatario provvederà a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni, licenze, visti e permessi e quant'altro occorra per l'esecuzione del presente contratto.

Il Comodatario installerà una linea telefonica a suo totale carico ed, inoltre, utilizzerà le proprie apparecchiature informatiche.

L'onere relativo alla registrazione del presente contratto è a carico del comodatario.

Tutto quanto non espressamente descritto dal presente atto viene demandato alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero sorgere fra il comodatario e il comodante circa l'esecuzione del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 8 – RAPPORTI CON LA REGIONE LOMBARDIA

Ai fini della attuazione del presente atto, il comodatario farà riferimento alla Struttura Demanio e Patrimonio e, in caso di modifiche organizzative, alla struttura competente in materia di patrimonio.

Art. 9 – RICHIAMI

Per quanto non previsto nel presente comodato si richiamano le disposizioni di legge, norme e consuetudini vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

REGIONE LOMBARDIA

AGENZIA INTERREGIONALE

Struttura Demanio e Patrimonio

PER IL FIUME PO – A.I.P.O.


Le parti approvano specificamente e senza riserve e in ogni sua parte tutte le clausole del presente contratto, ed in particolare agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. con

riferimento agli artt. 1229 e 1462 c.c., le clausole di cui ai punti 1 - 4 - 5 - 6 - 7 e 8 del presente atto, impegnandosi a rispettarle integralmente.

Letto, approvato e sottoscritto.

REGIONE LOMBARDIA
Struttura Demanio e Patrimonio

AGENZIA INTERREGIONALE
PER IL FIUME PO - A.I.P.O.



Regione Lombardia

*Presidenza
Struttura Servizi Regionali*

sede

Via XX Settembre, 18 - BERGAMO

struttura

Sede Territoriale di Bergamo

piano

1°

scala

1:250

data

13.02.2007

disegnatore

Giovanni Mascolo

archivio

Regfilfs02/Logistica/Disegni/Sedi/altre sedi/Bergamo/Via XX Settembre 18